

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2023

ALIQUOTA	TIPOLOGIA D'IMMOBILE
ESENTE	<u>ABITAZIONE PRINCIPALE</u> (CATEGORIE A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 E RELATIVE PERTINENZE C/2, C/6 e C/7).
5,6 PER MILLE	<u>ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIE DI LUSO – A/1, A/8 e A/9)</u> E RELATIVE PERTINENZE. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si detraggono inoltre € . 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 (fino ad un massimo di 8) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella abitazione medesima.
ESENTE	<u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO</u> E RELATIVE PERTINENZE. Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
ESENTE	<u>ANZIANI E DISABILI</u> . E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
0,00 PER MILLE	<u>PENSIONATI AIRE</u> :Una sola unità immobiliare posseduta dai <u>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE)</u> , già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
ESENTE	<u>FORZE DI POLIZIA</u> . E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate.
10,4 PER MILLE	<u>AREE FABBRICABILI</u> (valori indicativi medi, già in essere dal 1° gennaio 2017, relativi alle aree edificabili site sul territorio comunale – centri abitati, (TABELLA RIASSUNTIVA DEI VALORI PER UNITA' DI

	SUPERFICIE DI AREE EDIFICABILI). Per i valori delle aree edificabili esterne ai centri abitati, validi quelli già stimati ai fini IMU;
10,4 PER MILLE	<u>FABBRICATI DI CATEGORIA "D"</u> . E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
10,4 PER MILLE	<u>TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI FABBRICATO</u>
ESENTE	<u>TERRENI AGRICOLI</u>
0,00 PER MILLE	<u>FABBRICATI RURALI</u> (iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, qualora sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale – visura). I requisiti di ruralità che si evincono dagli atti catastali dei fabbricati devono rispecchiare l'effettivo uso degli immobili e pertanto essere aggiornati all'attualità.
0,00 PER MILLE	<u>BENI MERCE</u> ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
RIDUZIONI con obbligo dichiarativo	
-50% della base imponibile	<p>Per <u>COMODATO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO (GENITORI O FIGLI)</u> solo a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; <input type="checkbox"/> il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale) oltre a quella concessa in comodato; <ul style="list-style-type: none"> . se il proprietario possiede n.2 unità abitative, una deve essere la sua residenza e l'altra deve essere quella data in comodato; . comodante e comodatario devono entrambi risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel Comune di Toano; <input type="checkbox"/> Il contratto di comodato , anche se in forma verbale, deve essere Registrato; <input type="checkbox"/> il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato e, di conseguenza , utilizzarla come propria abitazione principale; <input type="checkbox"/> la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato nel limite massimo di un C/6, un C/2 o un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso Abitativo; <p>Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire delle aliquote agevolate, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</p>
-50% della base imponibile	<u>FABBRICATI D'INTERESSE STORICO O ARTISTICO</u> (art. 10 D.Lgs. 42/2004)

<p>-50% della base imponibile</p>	<p><u>FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI</u> e di fatto non utilizzati <u>limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni</u>. Occorre presentare la dichiarazione cui allegare la perizia. In alternativa: dichiarazione sostitutiva che attesta la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità da parte del tecnico abilitato rispetto all'ipotesi precedente. Scaduti i termini dichiarati senza aver eseguito alcun intervento edilizio per la messa in sicurezza o per la demolizione, è necessario procedere all'opportuna variazione catastale in base alle effettive caratteristiche-condizioni dell'immobile.</p>
<p>-25% della base imponibile</p>	<ul style="list-style-type: none">• Per le abitazioni locatate a <u>CANONE CONCORDATO</u> di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. Il Comune di Toano, non essendo ad alta densità abitativa, non è dotato di un suo specifico accordo Territoriale, pertanto si considera come riferimento l'accordo territoriale valevole per il comune di Castelnuovo ne' Monti - Zona di FELINA.